



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

REGOLAMENTO RISCOSSIONE QUOTE ANNUALI

***REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE
DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI RIMINI***

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 18 dicembre 2023
(delibera n. 222/2023 del 11.12.23-18.12.23)

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineegneri.it - Web: <https://rimini.ordineegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Premessa

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del CAPO II Sez. Il art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, di seguito indicata con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e costituisce obbligo per gli stessi.

ARTICOLO 1 - Misura della contribuzione

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

ARTICOLO 2 - Modalità

La quota di iscrizione deve essere pagata esclusivamente con le modalità definite annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, a partire dall'anno solare 2024, ha deciso di aderire al Sistema PagoPA, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PagoPA è un sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, ma soprattutto in totale trasparenza nei costi di commissione. La commissione, a carico dell'iscritto, differisce al variare del fornitore del servizio di pagamento (Prestatore di Servizio del Pagamento – PSP) e del canale utilizzato per il pagamento.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di conto corrente presso la Segreteria dell'Ordine.

Nessuna dichiarazione di avvenuto pagamento viene rilasciata dalla segretaria. L'iscritto dovrà conservare copia della ricevuta di pagamento che sarà valida anche ai fini fiscali.

La quota di prima iscrizione viene ottemperata nel pagamento sul sito internet dell'Ordine degli Ingegneri alla sezione "PagoPA" - Pagamento Spontaneo – Servizi di Segreteria - IA Nuova iscrizione all'Albo. La medesima condizione vale anche per il pagamento delle quote delle Società tra Professionisti.

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: <https://rimini.ordineingegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ARTICOLO 3 - Procedure e termini

Il Presidente informa annualmente gli iscritti, attraverso pubblicazione sul sito, dell'indicazione dell'importo delle quote a valere per l'anno successivo e della scadenza di pagamento, nonché delle fasi successive della riscossione.

A semplificazione delle procedure a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti sono stabilite le seguenti fasi operative:

1^a fase: la segreteria dell'Ordine elabora gli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto;

2^a fase: la segreteria trasmette a tutti gli iscritti all'Ordine l'avviso di pagamento della quota annuale di iscrizione, sia tramite posta elettronica certificata (PEC) che tramite mail semplice, con scadenza per il pagamento fissata al 28/02;

3^a fase: nei casi di morosità, quindi alla scadenza del 28/02, trascorsi ulteriori 30 giorni per il pagamento dell'avviso (al 31/03), questo viene ritirato e si procede all'emissione di un nuovo avviso con scadenza a 30 giorni per il pagamento a partire dalla data di emissione, con una mora di 50 euro per diritti di segreteria.

4^a fase: terminato il periodo di 30 giorni per effettuare il pagamento (al 30/04), l'avviso viene definitivamente ritirato, gli iscritti che risultano insolventi vengono deferiti al Consiglio di Disciplina a seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine e gli avvisi insoluti seguono la procedura per la riscossione coattiva tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni con un ulteriore mora di 50 euro.

ARTICOLO 4 - Trasferimenti – dimissioni – quote agevolate

Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Rimini, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dell'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione (scaricabile dal sito dell'Ordine), in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo.

Le richieste di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine entro il 30 novembre di ogni anno non esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, della quota relativa

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordinegneri.it - Web: <https://rimini.ordinegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI RIMINI

all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

Le richieste per l'accesso all'ottenimento delle quote agevolate come definite da apposita delibera, dovranno essere trasmesse all'attenzione del Consiglio dell'Ordine entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno solare ed avranno validità per l'ottenimento delle agevolazioni per l'anno successivo. Tutte le richieste, pervenute in qualunque periodo dell'anno, allorché approvate dal Consiglio, avranno sempre attuazione a partire dall'annualità successiva a quella di presentazione e mai per quella in corso (comprese quelle presentate nei mesi di gennaio e febbraio).

ARTICOLO 5 - Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto può dar luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare" come indicato all'art. 3 fase 4[^].

La morosità nel pagamento della quota comporta il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Consiglio dell'Ordine dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale, comprensive di una sanzione per la copertura dei costi di segreteria sostenuti per la gestione dell'insoluto che viene quantificata in €50 annui (diconsi cinquanta/00), e comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ordine come da DPR 11 febbraio 2005, n.68 a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Indipendentemente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Il deferimento al Consiglio di Disciplina può essere attivato comunque nei confronti dell'iscritto moroso in qualsiasi fase del procedimento di riscossione coatta.

ARTICOLO 6 - Sospensione dei servizi

A coloro a cui viene comminata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

ARTICOLO 7 - Durata e validità

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2024 e rimarrà valido fino a sua successiva modifica apportata con delibera del Consiglio dell'Ordine in carica.

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordinegneri.it - Web: <https://rimini.ordinegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ARTICOLO 8 - Norme finali

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo dell'Ordine è una obbligazione di legge e pertanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importi alla scadenza fissata.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine.

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordinegneri.it - Web: <https://rimini.ordinegneri.it/>